



Bruxelles, 24 maggio 2024
(OR. en)

10247/24

LIMITE

COPEN 274
JAI 862
DROIPEN 155
CODEC 1337

Fascicolo interistituzionale:
2023/0135(COD)

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio - Orientamento generale

I. CONTESTO

1. Il 3 maggio 2023 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. La proposta di direttiva mira ad aggiornare e armonizzare le norme dell'UE sulle definizioni dei reati di corruzione e sulle relative sanzioni, ai fini di una migliore prevenzione e di una migliore applicazione delle norme. La proposta mira inoltre ad armonizzare la definizione di corruzione, incorporando e andando oltre le norme minime stabilite nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC).

2. Il progetto di direttiva si fonda sull'articolo 83, paragrafi 1 e 2, e sull'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (procedura legislativa ordinaria).
3. In seguito alla presentazione della proposta, il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" (COPEN) e i consiglieri GAI hanno esaminato la proposta nel corso delle presidenze svedese, spagnola e belga del Consiglio.
4. Le discussioni più intense durante le presidenze spagnola e belga hanno riguardato l'articolo 2 (*Definizioni*), l'articolo 3 (*Prevenzione della corruzione*), l'articolo 4 (*Organismi specializzati*), l'articolo 8 (*Corruzione nel settore privato*), l'articolo 9 (*Appropriazione indebita*), l'articolo 10 (*Traffico d'influenze*), l'articolo 11 (*Abuso di ufficio*) e l'articolo 13 (*Arricchimento mediante reato di corruzione*). Riguardo alle disposizioni sulla prevenzione (articoli 3 e 4), sono stati apportati adeguamenti per precisare gli obblighi degli Stati membri e conseguire un equilibrio appropriato tra l'obiettivo di garantire una prevenzione efficace della corruzione e la salvaguardia dell'autonomia istituzionale e amministrativa degli Stati membri. Per quanto concerne le disposizioni sui reati di corruzione, sono stati apportati adeguamenti, tra l'altro, per precisare l'ambito di applicazione di tali reati. Il testo che figura attualmente nell'allegato appare equilibrato, in quanto garantisce la coerenza del testo e tiene conto degli interessi di tutti gli Stati membri.
5. A seguito della riunione del gruppo COPEN del 16 maggio 2024 è stato raggiunto un accordo a livello di gruppo sul testo, che figura nell'allegato della presente nota.

6. In seno al Parlamento europeo, la responsabilità principale è attribuita alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE). Ramona Strugariu (RO, Renew) è stata nominata relatrice. La relazione è stata presentata il 21 febbraio 2024; il Parlamento europeo ha adottato il suo mandato negoziale nella seduta plenaria del 27 febbraio 2024 e la proposta è stata deferita alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) per avviare i negoziati interistituzionali.

II. CONCLUSIONE

7. Alla luce di quanto precede, il Comitato dei rappresentanti permanenti è pertanto invitato a:
- a) confermare l'accordo sul testo dell'orientamento generale che figura nell'allegato¹ della presente nota e
 - b) raccomandare al Consiglio di raggiungere un orientamento generale sul testo che figura nell'allegato della presente nota, per consentire alla presidenza di condurre tali negoziati.

¹ Le modifiche rispetto alla proposta iniziale sono indicate in **grassetto** o con [...].

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio
e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari
delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva
(UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 83, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La corruzione è ancora un grave problema a livello dell'Unione in quanto minaccia la stabilità e la sicurezza delle società, fra l'altro favorendo la criminalità organizzata e altre forme gravi di criminalità. La corruzione mina le istituzioni democratiche e i valori universali su cui si fonda l'Unione, in particolare lo Stato di diritto, la democrazia, l'uguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali. Mette a repentaglio lo sviluppo, la prosperità, la sostenibilità e l'inclusività delle nostre economie. Per prevenire e combattere efficacemente la corruzione è necessario un approccio globale e multidisciplinare. Scopo della presente direttiva è contrastare la corruzione mediante il diritto penale, consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti.

- (2) La decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio² stabilisce i requisiti relativi alla configurazione della corruzione nel settore privato come reato. La convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea³ riguarda alcuni atti di corruzione nei quali sono coinvolti detti funzionari. Questi strumenti però non sono sufficientemente esaurienti e attualmente la corruzione è criminalizzata in modo diverso negli Stati membri, il che ostacola una risposta coerente ed efficace in tutta l'Unione. Sono inoltre emerse lacune nell'applicazione delle norme e ostacoli alla cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri. La presente direttiva è intesa a modificare e ampliare le disposizioni degli strumenti in questione. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, per ragioni di chiarezza, entrambi gli strumenti siano sostituiti nella loro interezza, in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.
- (3) È opportuno aggiornare e rafforzare l'attuale quadro giuridico per favorire una lotta efficace contro la corruzione in tutta l'Unione. La presente direttiva è volta a criminalizzare la corruzione qualora sia commessa intenzionalmente. L'esistenza dell'intenzione e della consapevolezza può essere dedotta da circostanze oggettive e materiali. Poiché la presente direttiva detta norme minime, gli Stati membri rimangono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in materia di corruzione.
- (4) La corruzione è un fenomeno transnazionale che investe tutte le società e le economie. Le misure adottate a livello nazionale o dell'Unione dovrebbero tener conto di questa dimensione internazionale. L'azione dell'Unione dovrebbe pertanto informarsi ai lavori del Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (GRECO), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).

² Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

³ Convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2).

(5) Per **contrastare efficacemente** [...] la corruzione sono necessari meccanismi sia preventivi che repressivi. Si incoraggiano gli Stati membri a prendere una panoplia di misure preventive, legislative e cooperative nel quadro della lotta contro la corruzione. Se la corruzione è innanzitutto un reato e il diritto nazionale e internazionale [...] definiscono [...] **i reati di corruzione e i reati connessi alla corruzione**, di fatto la mancanza di integrità, i conflitti di interessi non dichiarati e gravi lesioni di norme [...] **in materia di integrità** possono [...] **portare, se non contrastati, [...] a reati di corruzione**. **Per prevenzione della corruzione si intendono l'individuazione, la valutazione e l'attenuazione dei rischi di corruzione mediante lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di misure appropriate**. La prevenzione della corruzione rende meno necessaria la repressione dei reati e comporta più ampi benefici in quanto promuove la fiducia dei cittadini e disciplina la condotta dei funzionari pubblici. Gli approcci efficaci anticorruzione si basano spesso su misure volte a migliorare la trasparenza [...] e l'integrità, e sulla regolamentazione di settori quali il conflitto di interessi, il lobbismo e il cosiddetto fenomeno delle porte girevoli. Per una più vasta azione anticorruzione è importante che le istituzioni pubbliche applichino gli standard più elevati di integrità, trasparenza e **indipendenza da influenze indebite**. **Poiché anche il settore privato svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione e nell'individuazione della corruzione, gli Stati membri possono incoraggiare l'elaborazione e l'attuazione di meccanismi di conformità solidi ed efficaci all'interno delle imprese private. Al fine di garantire un approccio comune per quanto riguarda l'efficacia di tali programmi di conformità, che possono includere in particolare una mappa dei rischi, un codice di condotta, una valutazione da parte di terzi nonché un controllo e un audit interni, gli Stati membri possono cooperare all'elaborazione di orientamenti comuni.**

(6) **Fatta salva la loro autonomia istituzionale e amministrativa**, gli Stati membri dovrebbero disporre di organismi o unità **organizzative** [...] **incaricati della** repressione e [...] della prevenzione della corruzione. Ai sensi della presente direttiva, essi [...] **non sono tenuti a creare nuovi organismi o unità organizzative, compresa l'istituzione di organi giurisdizionali specializzati**, e possono decidere di affidare allo stesso organismo o alla stessa unità organizzativa entrambe le funzioni, **nonché compiti connessi ad altri reati, quali la criminalità organizzata**. **Conformemente al principio dell'autonomia degli Stati membri, tali organismi o unità non devono necessariamente essere organismi o unità organizzative centrali**. Nel pieno rispetto dell'autonomia istituzionale e amministrativa degli Stati membri, quando hanno il potere di prendere decisioni su casi portati alla loro attenzione o da essi individuati, o di formulare le raccomandazioni che ritengono necessarie, **tali organismi anticorruzione dovrebbero operare senza ingerenze indebite**. Al fine di garantire che tali organismi o unità operino efficacemente [...], **gli Stati membri dovrebbero garantire che le risorse e i poteri attribuiti a detti organismi o unità organizzative** [...] siano [...] **commisurati** [...] al [...] corretto esercizio dei loro compiti.

- (7) L'UE è parte della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), il più completo strumento giuridico internazionale anticorruzione, che combina misure di prevenzione e di contrasto. La convenzione impone alle parti di adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale alla corruzione, all'appropriazione indebita e al riciclaggio di denaro e di esaminare l'adozione di misure legislative o altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale ad altri atti (quali l'abuso di ufficio, il traffico d'influenze e l'arricchimento senza causa). In linea con gli impegni contenuti nella dichiarazione politica adottata in occasione della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2021, l'Unione europea dovrebbe, per quanto possibile, **e conformemente al principio di ultima ratio**, andare oltre i requisiti minimi dell'UNCAC e stabilire misure supplementari per prevenire e combattere la corruzione. La presente direttiva si basa sulle osservazioni e sulle migliori pratiche derivanti dal meccanismo di revisione dell'attuazione dell'UNCAC.
- (8) Tenuto conto dell'evoluzione delle minacce della corruzione e degli obblighi giuridici che incombono all'Unione e agli Stati membri ai sensi del diritto internazionale, nonché dello sviluppo di quadri giuridici nazionali, è opportuno ravvicinare ulteriormente la definizione di **reati di** corruzione in tutti gli Stati membri, in modo da includere una gamma di condotte più vasta.

- (9) Per evitare che i reati di corruzione nel settore pubblico rimangano impuniti, occorre definire chiaramente l'ambito di applicazione. In primo luogo la nozione di funzionario pubblico dovrebbe comprendere anche **le persone pertinenti** che lavorano presso organizzazioni internazionali, tra cui le istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea e gli organi giurisdizionali internazionali. [...] In secondo luogo, attualmente molte entità o persone esercitano funzioni pubbliche senza ricoprire un incarico formale. Pertanto la nozione di funzionario pubblico è definita in modo da ricomprendere tutti i funzionari, siano essi nominati, eletti o assunti su base contrattuale, titolari di una funzione amministrativa o giudiziaria formale, nonché tutti i prestatori di servizi **pubblici** investiti di pubblici poteri o soggetti al controllo o alla vigilanza di autorità pubbliche in relazione alla prestazione di **funzioni di pubblico servizio**, anche se non ricoprono cariche formali. Ai fini della presente direttiva, la definizione dovrebbe ricomprendere le persone [...] **che svolgono funzioni di pubblico servizio** presso imprese statali e controllate dallo Stato, fondazioni per la gestione di beni e società private che svolgono funzioni di pubblico servizio e le persone giuridiche da esse istituite o partecipate. Chiunque eserciti una funzione legislativa **a livello nazionale, regionale o locale** dovrebbe essere [...] **assimilato** a un funzionario **nazionale** ai fini della presente direttiva, **conformemente al diritto nazionale**.

(9 bis) Dovrebbero intendersi per funzionari di alto livello le persone che esercitano funzioni esecutive, amministrative, legislative o giudiziarie chiave. Tali compiti possono comprendere la partecipazione attiva allo sviluppo e/o all'esecuzione di funzioni pubbliche, la definizione e l'attuazione di politiche, l'applicazione delle leggi, la proposta e/o l'attuazione della legislazione, l'adozione e l'attuazione di statuti/decreti normativi, l'adozione di decisioni in materia di spesa pubblica e l'adozione di decisioni sulla nomina di persone a funzioni esecutive, amministrative, legislative o giudiziarie chiave, nonché l'adozione di decisioni sui procedimenti giudiziari. I funzionari di alto livello possono comprendere funzionari nazionali quali capi di governo centrale e regionale, membri del governo centrale e regionale, viceministri, sottosegretari di Stato, consulenti politici principali, capi e membri del gabinetto di un ministro, se istituiti, nonché membri delle camere parlamentari, membri delle corti costituzionali e delle corti supreme, il procuratore generale e membri delle istituzioni superiori di controllo.

(10) È necessario rafforzare il quadro giuridico per combattere la corruzione e dotare [...] di strumenti [...] **efficaci e proporzionati** le autorità di contrasto e i pubblici ministeri. La corruzione dei funzionari pubblici assume due aspetti distinti: la corruzione attiva, che consiste nel promettere, offrire o procurare un **indebito** vantaggio di qualsiasi natura per influenzare un funzionario pubblico, e la corruzione passiva, ossia l'azione del funzionario pubblico che sollecita o riceve tali **indebiti** vantaggi, **o che accetta l'offerta o la promessa di tali vantaggi**, per compiere o per omettere un atto. La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime sulla corruzione in tutte le sue forme nel settore privato, tra le cui vittime immediate figurano imprese che subiscono ingiuste ripercussioni e in cui [...] **il pagamento di tangenti** [...] **può ridurre** la libera concorrenza.

- (10 bis) Le azioni in violazione dei doveri professionali da parte di direttori o lavoratori di entità del settore privato nell'ambito di attività economiche, finanziarie o imprenditoriali possono ledere gli interessi dell'impresa del settore privato e possono altresì falsare la concorrenza in relazione all'acquisto di beni o servizi commerciali a danno sia dei potenziali concorrenti che del pubblico in generale. Il reato di corruzione nel settore privato è inteso a scoraggiare entrambi i tipi di danno. A tal fine, impedisce a terzi di interferire nella conduzione corretta delle attività attraverso la promessa, l'offerta o la concessione di un indebito vantaggio ai direttori o ai lavoratori di entità del settore privato affinché compiano o omettano un atto in violazione dei propri doveri (corruzione attiva). Il reato inoltre impedisce ai direttori e ai lavoratori di entità del settore privato di sollecitare o ricevere indebiti vantaggi o di accettare l'offerta o la promessa di tali vantaggi, al fine di compiere o omettere un atto in violazione dei propri doveri (corruzione passiva). Il concetto di "violazione di un dovere" è da intendersi in linea con le costituzioni nazionali, il diritto nazionale o altre norme applicabili a livello nazionale e dovrebbe comprendere almeno la violazione di obbligazioni legali e di normative professionali o istruzioni professionali applicabili nell'ambito dell'attività in questione.
- (11) Per evitare che i funzionari pubblici danneggino intenzionalmente **gli interessi finanziari dell'entità pubblica o privata interessata utilizzando**[...] fondi per fini diversi da quelli previsti, è necessario stabilire norme sul reato di appropriazione indebita di beni da parte dei funzionari pubblici incaricati di gestirli. **Per costituire reato, l'appropriazione indebita dovrebbe comportare un vantaggio per il funzionario pubblico o per un terzo.** Per affrontare globalmente la lotta contro la corruzione, [...] **gli Stati membri sono incoraggiati a [...] criminalizzare anche** l'appropriazione indebita nel settore privato. [...]

(12) [...] **Esercitare influenza sui decisori pubblici allo scopo di ottenere un indebito vantaggio può ostacolare gravemente il corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Per affrontare adeguatamente tale problema, gli elementi costitutivi del reato di traffico d'influenze devono riguardare due diverse situazioni, se tale reato è commesso intenzionalmente. In primo luogo, il reato deve includere la promessa, l'offerta o la concessione di un indebito vantaggio volte a esercitare un'influenza illecita ai fini dell'ottenimento di un indebito vantaggio da un funzionario pubblico. In secondo luogo, deve includere anche la sollecitazione o l'ottenimento di un indebito vantaggio o l'accettazione di un'offerta o di una promessa relativa a tale vantaggio, ai fini dell'ottenimento di un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico. Tale condotta deve costituire reato a prescindere dal fatto che l'influenza sia stata esercitata o meno e che [...] abbia ottenuto o meno il risultato voluto. Non dovrebbe configurare reato l'esercizio legittimo di forme riconosciute di rappresentanza di interessi, che possono cercare di influenzare legittimamente il processo decisionale pubblico senza comportare uno scambio indebito di vantaggi. Tali forme di rappresentanza di interessi, come le attività di promozione [...], si svolgono spesso in un contesto regolamentato proprio per evitare che, per mancanza di trasparenza, diano adito a corruzione. Disporre di norme aggiuntive efficaci sulla dichiarazione dei conflitti di interessi, sulle "porte girevoli" o sul finanziamento dei partiti politici può contribuire a evitare zone grigie e prevenire influenze indebite.**

- (13) [...] **Inoltre**, [...] il reato di abuso di ufficio nel settore pubblico [...] è l'omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico, in violazione della legge, al fine di ottenere un indebito vantaggio. **Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di criminalizzare tali condotte a livello nazionale.** [...]
- (14) **Il diritto penale degli Stati membri riconosce** [...] l'intralcio alla giustizia [...] **come** reato che favorisce, **tra gli altri reati**, la corruzione. È pertanto necessario [...] **configurare come** reato [...] l'intralcio alla giustizia, che comporta l'uso di violenza, minacce o intimidazioni, o l'istigazione a deporre il falso. Nella definizione dovrebbero rientrare anche le azioni volte a interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori o nell'esercizio di funzioni ufficiali da parte di funzionari delle autorità giudiziarie o di contrasto. In linea con l'UNCAC, la presente direttiva si applica soltanto all'intralcio alla giustizia nei procedimenti relativi a un reato di corruzione. **Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a definire uno specifico reato di intralcio alla giustizia in relazione ai reati di corruzione di cui al capo 2, qualora il loro diritto nazionale includa una disposizione generale che criminalizzi l'intralcio alla giustizia applicabile a tutti i reati, compresa, tra l'altro, la corruzione. Gli Stati membri sono inoltre liberi di criminalizzare tali condotte attraverso diversi reati a livello nazionale.**

(15) La corruzione alimenta la motivazione a cercare di ottenere indebiti vantaggi economici e di altro tipo. Per ridurre gli incentivi che spingono individui e organizzazioni criminali a commettere nuovi reati e per dissuadere gli individui dall'acconsentire a diventare falsi proprietari, è opportuno criminalizzare l'arricchimento mediante corruzione. Questo renderebbe a sua volta più difficile occultare beni acquisiti illecitamente e ridurrebbe la diffusione della corruzione e i danni arrecati alla società. La trasparenza aiuta le autorità competenti a individuare eventuali arricchimenti senza causa. Ad esempio, nelle giurisdizioni in cui i funzionari pubblici sono tenuti a dichiarare il proprio patrimonio a intervalli regolari, in particolare al momento dell'assunzione e della cessazione delle funzioni, le autorità possono valutare se i beni dichiarati corrispondano ai redditi dichiarati.

(16) Il reato di arricchimento [...]⁴[...] riguarda **la criminalizzazione degli atti di un funzionario pubblico che acquista, detiene o utilizza beni nella consapevolezza che essi provengono da reati di corruzione commessi da un altro funzionario pubblico[...]. Il reato di arricchimento senza causa non pregiudica la condotta di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, in particolare la condotta di cui al paragrafo 5 di detto articolo, se del caso. All'atto di valutare se i beni derivano da qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale in un reato di corruzione e se la persona ne era consapevole, dovrebbero essere prese in considerazione le specifiche circostanze del caso, ad esempio il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell'imputato e la contiguità temporale tra attività criminosa e acquisizione dei beni. Non dovrebbe essere necessario determinare la conoscenza di tutti gli elementi fattuali o di tutte le circostanze relative al coinvolgimento criminale, compresa l'identità dell'autore. [...] **Inoltre, i proventi dei reati di corruzione possono essere confiscati** [...] sulla base della direttiva (UE) 202[...]4/[...]1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...]24 aprile [...]2024, riguardante [...] **il recupero** e la confisca dei beni [...]⁵.**

⁴ [...]

⁵ Direttiva (UE) 202[...]4/[...]1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...]24 aprile 20[...]24 riguardante [...] **il recupero** e la confisca dei beni [...].

- (17) Come deterrente contro la corruzione in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire tipi e livelli minimi di sanzioni **penali e non penali** applicabili qualora siano commessi i reati definiti nella presente direttiva. I livelli massimi delle pene detentive e altre sanzioni dovrebbero essere sufficientemente elevati da dissuadere dal commettere il reato e da riflettere gli effetti nocivi della corruzione [...]. Allo stesso tempo i livelli dovrebbero essere proporzionati alla gravità di ciascun reato di corruzione e coerenti con i livelli di sanzioni penali stabiliti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le sanzioni siano applicate nella misura necessaria a dissuadere dal commettere i reati. Qualora [...] **il diritto nazionale preveda** l'eventualità della sospensione condizionale della pena, della condanna condizionale, della liberazione anticipata, della liberazione condizionale o della grazia dei condannati per uno dei reati di cui alla presente direttiva, le autorità giudiziarie dovrebbero tenere conto, tra altri fattori, della gravità dei reati in questione. **La presente direttiva non pregiudica le norme e i principi generali di diritto penale nazionale relativi all'applicazione e all'esecuzione delle pene conformemente alle circostanze concrete di ogni singolo caso.**
- (18) La presente direttiva non preclude l'adeguata ed efficace applicazione di misure disciplinari o di sanzioni diverse da quelle di natura penale, come le sanzioni amministrative. Le sanzioni non assimilabili a sanzioni penali, che sono irrogate nei confronti della stessa persona per la stessa condotta, possono essere tenute in considerazione in sede di condanna della persona in questione per un reato definito nella presente direttiva. [...] **Dovrebbe** essere pienamente rispettato il principio del divieto di essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem).

- (19) Le autorità competenti dovrebbero poter imporre, in aggiunta o in alternativa alle pene detentive, sanzioni o misure non necessariamente di natura penale, come [...] l'esclusione dalle **procedure di gara**. Tali misure hanno un effetto dissuasivo generale e possono ridurre le recidive. Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare la possibilità di istituire procedure di sospensione o trasferimento temporaneo di un funzionario pubblico accusato di un reato di cui alla presente direttiva, tenendo presente la necessità di rispettare il principio della presunzione di innocenza e il diritto a un ricorso effettivo.
- (19 bis) Al fine di migliorare la risposta della giustizia penale ai reati di corruzione e dissuadere dal commettere tali reati, il regime di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche e fisiche dovrebbe essere chiarito e allineato ad altri strumenti di diritto penale dell'Unione. A norma delle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE, 2014/23/UE e 2009/81/CE, la condanna per corruzione, con sentenza definitiva, costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto o di aggiudicazione di una concessione. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero altresì poter decidere di includere, tra le sanzioni o misure penali o non penali che possono essere imposte alle persone giuridiche e fisiche, l'esclusione di tali persone giuridiche dalle procedure di gara o dalle concessioni al fine di includere anche gli appalti e le concessioni al di sotto delle soglie di cui alle pertinenti direttive.**
- (20) Le persone giuridiche non dovrebbero potersi sottrarre alle responsabilità ricorrendo a intermediari, comprese persone giuridiche collegate, per offrire, promettere o versare tangenti a un funzionario pubblico per loro conto. Inoltre, le sanzioni pecuniarie da irrogare alle persone giuridiche dovrebbero essere calcolate tenendo conto del **loro fatturato mondiale [...] o sulla base di importi massimi fissi.**

(21) Qualora il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale come definita dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio⁶, o qualora l'autore abusi della propria posizione per consentire la corruzione, è **importante che gli organi giurisdizionali possano tenere conto di ciò in quanto** [...] circostanze aggravanti conformemente alle norme applicabili stabilite dai loro ordinamenti giuridici. Pur essendo soggette a discrezionalità giurisdizionale, le circostanze aggravanti [...] **consentono** alla magistratura di tenere conto del danno sociale più ampio causato, ad esempio, dalla corruzione perpetrata da gruppi organizzati, partiti politici o persone che rivestono funzioni implicanti responsabilità pubbliche. Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di prevedere alcuna delle circostanze aggravanti di cui alla presente direttiva allorché tali circostanze sono punibili come reati distinti [...] **e ciò può determinare** sanzioni più severe **a norma del diritto nazionale.**

[...]

⁶ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

(22[...]) È importante che gli organi giurisdizionali [...] possano tenere conto delle [...] circostanze attenuanti in relazione ai reati contemplati dalla presente direttiva **conformemente alle norme applicabili stabilite dai loro ordinamenti giuridici**. Fatta salva la discrezionalità giurisdizionale, dette circostanze dovrebbero riguardare i casi in cui gli autori dei reati forniscono informazioni o collaborano altrimenti con le autorità. Analogamente, **nel sanzionare una persona giuridica** dovrebbe essere possibile considerare circostanza attenuante il fatto che **tale** persona giuridica abbia messo in atto programmi di controllo interno, di etica e di conformità **effettivi, efficaci e debitamente valutati**. Dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di applicare sanzioni minori qualora, al momento della scoperta di un reato, una persona giuridica riveli prontamente informazioni e disponga misure correttive. In ogni caso dovrebbe rimanere discrezione del giudice determinare l'importo effettivo della sanzione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico, **compreso, se del caso, il fatto che la persona giuridica disponga di programmi di conformità unicamente per apparenza, una pratica detta anche "window dressing"**.

(23[...]) I parlamentari e gli altri funzionari pubblici possono godere dell'immunità o della tutela giurisdizionale da indagini o dall'azione penale, che contribuisce a rafforzare l'indipendenza proteggendoli da denunce infondate, specie in relazione alle opinioni o ai voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia dette immunità possono ostacolare l'efficacia delle indagini e del perseguimento dei reati di corruzione, compromettendo fra l'altro l'accertamento, l'indagine o l'azione penale nei confronti di altre persone che non godono di immunità e che possono aver partecipato al reato. [...] Dovrebbe pertanto essere raggiunto un giusto equilibrio tra, da un lato, le immunità o i privilegi giurisdizionali concessi ai funzionari pubblici per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, dall'altro la possibilità di indagare, perseguire e giudicare efficacemente i reati di corruzione. **Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i privilegi o le immunità dalle indagini e dall'azione penale concessi ai funzionari nazionali per i reati di cui alla presente direttiva possano essere revocati. Tuttavia gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a modificare le costituzioni e i principi costituzionali nazionali in sede di recepimento della presente direttiva. Nel recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale nonché nell'applicare il diritto nazionale di recepimento della presente direttiva si tiene pienamente conto di tali privilegi e immunità, compreso il rispetto della libertà di mandato dei membri. La presente direttiva non dovrebbe influire sull'esercizio legittimo di forme riconosciute di rappresentanza di interessi, che possono cercare di influenzare legittimamente il processo decisionale pubblico senza comportare uno scambio indebito di vantaggi. La rappresentanza di interessi è importante per l'elaborazione di politiche sostenute dalla società civile che possano contribuire legittimamente al settore pubblico.**

[...]

- (24[...]) Considerata **in particolare** la mobilità di **taluni** autori di reati e [...] proventi di attività criminose, così come la complessità delle indagini transfrontaliere necessarie per contrastare la corruzione, tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria giurisdizione per consentire alle autorità competenti di indagare sui reati e avviare azioni penali **in modo efficace** [...], compreso quando il reato è commesso interamente o parzialmente sul loro territorio. Ai fini di questo obbligo gli Stati membri dovrebbero provvedere a che sia stabilita la giurisdizione anche quando il reato è commesso mediante un sistema di informazione sul loro territorio, che la tecnologia in questione vi sia basata o meno.
- (25[...]) Per garantire che le autorità competenti dispongano di tempo sufficiente per condurre indagini e azioni penali complesse, la presente direttiva prevede un termine minimo di prescrizione che consente di eseguire l'accertamento, esercitare l'indagine, svolgere l'azione penale e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di corruzione entro un congruo lasso di tempo dopo la commissione dei reati, senza creare pregiudizio per gli Stati membri che non prevedono termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione.

(26[...]) I reati di corruzione [...] **possono essere** [...] **difficili** da individuare e indagare, in quanto sono commessi per lo più **clandestinamente** [...]. Di conseguenza una parte significativa dei reati di corruzione resta sommersa e i criminali sono in grado di beneficiare dei proventi. Quanto più lungo è il tempo necessario per accertare un reato di corruzione, tanto più è difficile scoprire le prove. Occorre pertanto garantire che le autorità di contrasto e **le autorità competenti** [...] dispongano di strumenti investigativi adeguati per raccogliere le prove dei reati di corruzione che spesso interessano più di uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre impartire una formazione sufficiente, in stretto coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), anche sull'uso di strumenti investigativi per portare a termine i procedimenti e l'individuazione e la quantificazione dei proventi della corruzione nel contesto del [...] **recupero e della confisca dei beni**. La presente direttiva facilita altresì la raccolta di informazioni e prove prevedendo circostanze attenuanti per gli autori di reati che collaborano con le autorità. **La formazione dell'autorità di contrasto e dell'autorità giudiziaria dovrebbe riguardare le indagini penali e i procedimenti penali relativi ai reati che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.**

(27[...]) Le persone che segnalano alle autorità competenti informazioni su casi di corruzione passati, in corso o previsti, acquisite nell'ambito delle loro attività professionali, rischiano di subire ritorsioni. Le segnalazioni degli informatori possono rafforzare l'applicazione delle norme consentendo alle autorità competenti di prevenire, accertare e perseguire efficacemente la corruzione. Dato l'interesse generale a proteggere le istituzioni pubbliche e private da tali atti e a rafforzare la trasparenza, la buona governance e la responsabilità, è necessario garantire l'esistenza di dispositivi efficaci affinché gli informatori possano usare canali riservati per avvisare le autorità competenti e per proteggerli da ritorsioni. La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ si applica alle segnalazioni di violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del trattato e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell'Unione, e pertanto alla denuncia di tutti i reati che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. La direttiva (UE) 2019/1937 dovrebbe essere applicabile alla denuncia dei reati di cui alla presente direttiva e alla protezione delle persone che denunciano, alle condizioni ivi previste. [...] **Le autorità nazionali competenti dovrebbero inoltre garantire che le persone che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini penali ricevano la protezione, il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali, se del caso. Tale protezione, tale sostegno e tale assistenza possono comprendere la protezione dei testimoni, l'audizione in forma anonima o la prestazione del patrocinio a spese dello Stato.**

⁷ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019).

⁸ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(28[...]) Le organizzazioni indipendenti della società civile sono essenziali per il buon funzionamento delle nostre democrazie e svolgono un ruolo di primo piano nella difesa dei valori comuni su cui si fonda l'UE. Esercitano una funzione di vigilanza essenziale, richiamando l'attenzione sulle minacce allo Stato di diritto, contribuendo a far sì che i responsabili rispondano delle loro azioni e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la partecipazione della società civile alle attività anticorruzione, **se del caso**.

(29[...]) Il pluralismo dei media e la libertà dei media sono elementi essenziali dello Stato di diritto, della responsabilità democratica, dell'uguaglianza e della lotta contro la corruzione. Media indipendenti e pluralistici, in particolare il giornalismo d'inchiesta, svolgono un ruolo importante nell'esame degli affari pubblici, individuando possibili casi di corruzione e violazioni dell'integrità, svolgendo attività di sensibilizzazione e promuovendo l'integrità. Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire un ambiente favorevole al lavoro dei giornalisti, di proteggerne la sicurezza e di promuovere in maniera proattiva la libertà e il pluralismo dei media. La raccomandazione della Commissione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti⁹ nonché la [...] **direttiva (UE) 2024/1069**¹⁰ e la raccomandazione della Commissione¹¹ sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") contengono importanti garanzie e norme affinché i giornalisti, i difensori dei diritti umani e altri soggetti possano svolgere il loro ruolo senza ostacoli.

⁹ Raccomandazione della Commissione, del 16.9.2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea, C(2021) 6650 final.

¹⁰ **Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica").**

¹¹ Raccomandazione della Commissione, del 24.4.2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), C(2022) 2428 final.

(30[...]) Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e pubblicare dati relativi all'applicazione della presente direttiva, che la Commissione possa analizzare e utilizzare nel contesto del monitoraggio, dell'attuazione e della valutazione della stessa, ma anche dell'applicazione di altri strumenti sullo Stato di diritto, come la relazione annuale sullo Stato di diritto.

(31[...]) Per combattere efficacemente la corruzione è indispensabile uno scambio di informazioni efficiente tra le autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di corruzione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni siano scambiate in modo efficace e tempestivo, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione. La presente direttiva, che intende stabilire definizioni comuni dei reati di corruzione, dovrebbe fungere da parametro di riferimento per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti ai sensi delle direttive (UE) XX/2023¹², (UE) 2019/1153¹³ e (UE) 2016/681¹⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (UE) 2018/1240¹⁵, (UE) 2018/1862¹⁶ e (UE) n. 603/2013¹⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2008/633/GAI¹⁸ del Consiglio.

¹² Si veda la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, COM(2021) 782 final.

¹³ Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

¹⁴ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132), allegato II, punto 6.

¹⁵ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1), allegato, punto 7.

¹⁶ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56). La decisione del Consiglio sul SIS II rimanda alla corruzione in via indiretta nella misura in cui ne delimita la portata facendo riferimento al mandato d'arresto europeo, ad esempio all'articolo 8.

¹⁷ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione

(32[...]) La corruzione è una questione trasversale, ma le vulnerabilità, come pure il modo più adeguato per affrontarle, variano da un settore all'altro. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, **quando necessario**, procedere a una valutazione [...] per individuare i settori **o le professioni** più esposti al rischio di corruzione e mettere a punto [...] **misure, quali piani nazionali**, per affrontare i principali rischi nei settori individuati, anche organizzando [...] **secondo quanto opportuno**, azioni di sensibilizzazione adeguate alle specificità dei settori **o delle professioni** individuati. Gli Stati membri che dispongono di ampie strategie nazionali anticorruzione possono scegliere di inserirvi tali [...] **misure**, purché i rischi siano valutati e le misure siano riesaminate [...] **quando necessario**. Ad esempio i programmi di soggiorno per investitori, in quanto rientrano tra i settori che comportano rischi elevati di corruzione¹⁹[...], dovrebbero essere inclusi nelle valutazioni dei settori più esposti al rischio di corruzione e nelle attività di formazione che dovranno impartire gli Stati membri secondo quanto previsto dalla presente direttiva.

dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

¹⁸ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129). La decisione del Consiglio sull'uso del VIS per l'attività di contrasto rimanda alla corruzione in via indiretta nella misura in cui ne delimita la portata facendo riferimento al mandato d'arresto europeo nel considerando 6.

¹⁹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea", 23 gennaio 2019, COM (2019) 12 final.

[...] ²⁰ [...]

- (33[...]) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe garantire un livello di tutela degli interessi finanziari **nazionali** [...] equivalente a quello degli interessi finanziari [...] **dell'Unione**.
- (34[...]) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire assoggettare la corruzione a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in tutti gli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (35[...]) L'auspicato effetto deterrente dell'applicazione di sanzioni penali impone particolare cautela con riferimento ai diritti fondamentali. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), segnatamente il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il principio del ne bis in idem.

²⁰ [...]

(36[...]) [...] A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **con lettera del 10 luglio 2023** l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

[...]

(37[...]) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. La decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio continuerà a essere vincolante e applicabile alla Danimarca,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e **delle sanzioni penali e non penali** in materia di corruzione [...] nonché misure per prevenire e combattere meglio la corruzione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

[...]

1[...]. "beni": fondi o beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

2 [...]. "funzionario pubblico":

a) funzionario dell'Unione o funzionario nazionale di uno Stato membro o paese terzo;

i. [...]"funzionario dell'Unione":

[...]

[...]a) funzionario o altro agente assunto per contratto dall'Unione ai sensi dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio ("statuto dei funzionari");

[...]b) persona distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l'Unione, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione.

Sono assimilati ai funzionari dell'Unione i membri di istituzioni, organi o organismi dell'Unione e il relativo personale cui non si applica lo statuto dei funzionari;

ii. "funzionario nazionale": qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale, nominata o eletta, o assunta sulla base di un contratto, in via permanente o temporanea, retribuita o non retribuita, indipendentemente dalla sua anzianità. **È assimilato a** [...] un funzionario nazionale chiunque eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale, **conformemente al diritto nazionale** [...];

iii. **"funzionari di alto livello": funzionari pubblici cui sono conferite funzioni esecutive, amministrative, legislative o giurisdizionali chiave, conformemente al diritto nazionale. Le disposizioni della presente direttiva relative ai funzionari di alto livello si intendono fatti salvi le immunità e i privilegi stabiliti dalle costituzioni o dalle leggi nazionali;**

- b) qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio, **anche su incarico o sotto l'autorità di un'autorità pubblica** negli Stati membri o in paesi terzi, **conformemente al diritto nazionale;**
- c) una persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio per un'organizzazione internazionale o per un organo giurisdizionale internazionale, **conformemente al diritto nazionale;**

3[...]. **"arbitro": qualsiasi persona chiamata a emettere una decisione giuridicamente vincolante sulle controversie sottoposte dalle parti di una convenzione arbitrale se il relativo status è stabilito dal diritto nazionale;**

4[...]. **"giurato": qualsiasi persona che agisce in qualità di membro di un organo incaricato di decidere in merito alla colpevolezza di un imputato nel quadro di un processo, conformemente al diritto nazionale;**

5[...]. "violazione di un dovere": almeno qualsiasi comportamento [...] che costituisca una violazione di un'obbligazione legale o, se del caso, una violazione di normative professionali o di istruzioni professionali applicabili nell'ambito dell'attività di una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per conto di un'entità del settore privato;

6[...]. "persona giuridica": qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

[...]

Articolo 3

[...]

[...]



[...]

PUBLIC

Articolo 4

[...]



Articolo 5

[...]

Articolo 6

[...]



CAPO 2 – REATI DI CORRUZIONE

Articolo 7

Corruzione nel settore pubblico

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano punibili come reato le condotte seguenti, se intenzionali:
 - a) il fatto di promettere, offrire o concedere a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un **indebito** vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché **tale** funzionario [...] compia o ometta un atto [...] nell'esercizio delle sue funzioni (corruzione attiva);
 - b) il fatto che un funzionario pubblico solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura o **accetti l'offerta o** la promessa di un siffatto vantaggio per sé o per un terzo, per compiere o omettere un atto [...] nell'esercizio delle sue funzioni (corruzione passiva).
2. **Gli arbitri e i giurati sono assimilati ai funzionari pubblici ai fini del paragrafo 1.**

Articolo 8

Corruzione nel settore privato

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano punibili come reato le condotte seguenti, se intenzionali e poste in atto nell'ambito di attività economiche, finanziarie o imprenditoriali [...]:

- a) il fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato, per detta persona o per un terzo, affinché detta persona compia o ometta un atto in violazione dei suoi doveri (corruzione attiva);
- b) il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura o **accetti l'offerta o** la promessa di un siffatto vantaggio **affinché tale persona** o un terzo **compia o ometta** un atto in violazione dei propri doveri nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative a qualsiasi titolo per un'entità del settore privato (corruzione passiva).

Articolo 9

Appropriazione indebita

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché **siano punibili** come reato [...], se **lesivi degli interessi finanziari dell'entità pubblica o privata interessata** e se **intenzionali, l'impegno, l'erogazione, l'appropriazione o l'uso, da parte di un funzionario pubblico, di beni della cui gestione è direttamente o indirettamente incaricato per uno scopo diverso da quello per essi previsto, a vantaggio di tale funzionario o a vantaggio di un'altra persona o entità.**

[...]

- [...]2. **Gli Stati membri possono prendere le misure necessarie affinché siano punibili come reato, se lesivi degli interessi finanziari dell'entità pubblica o privata interessata e se intenzionali,** l'impegno, l'erogazione, l'appropriazione o l'uso, nell'ambito di attività economiche, finanziarie o [...] imprenditoriali, da parte di una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato, di beni della cui gestione è direttamente o indirettamente incaricata, per uno scopo diverso da quello per essi previsto [...], **a vantaggio di tale persona o a vantaggio di un'altra persona o entità.**

Articolo 10

Traffico d'influenze

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano punibili come reato le condotte seguenti, se intenzionali:
 - a) il fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura per **qualsiasi** persona [...] **al fine di esercitare un'influenza [...] illecita su una decisione o su una misura che un funzionario pubblico deve adottare nell'esercizio delle sue funzioni**, in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico;
 - b) il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura o accetti l'**offerta o** la promessa di un siffatto vantaggio **da parte di qualsiasi persona** [...] al fine di esercitare un'influenza **illecita su una decisione o su una misura che un funzionario pubblico deve adottare nell'esercizio delle sue funzioni**, in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico.
2. Affinché le condotte di cui al paragrafo 1 siano punibili come reato è irrilevante che l'influenza sia esercitata o meno o che [...] l'influenza porti o meno ai risultati voluti.

Articolo 11

Abuso di ufficio

Gli Stati membri [...] **possono prendere** le misure necessarie affinché [...] l'esecuzione o l'omissione di un atto, in violazione delle leggi, da parte di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per un terzo, **sia punibile come reato, se intenzionale.** [...]
[...]

Articolo 12

Intralcio alla giustizia

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano punibili come **uno o più reati** [...] le condotte seguenti, se intenzionali:

1. fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni, o promettere, offrire o concedere un **indebito** vantaggio per istigare a prestare falsa testimonianza o per interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori in un procedimento in relazione [...] **alla commissione di** uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 10[...] e agli articoli 13 e 14;
2. fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni per interferire nell'esercizio delle mansioni ufficiali di un funzionario di un'autorità giudiziaria o di un'autorità di contrasto in relazione [...] **alla commissione di** uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 10[...] **e agli articoli** 13 e 14.

Articolo 13

Arricchimento mediante reato di corruzione

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se intenzionale, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni da parte di un funzionario pubblico nella consapevolezza, **al momento della ricezione, che tali beni** derivano dalla commissione, **da parte di un altro funzionario pubblico**, di uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 10 e agli articoli 12 e 14 [...].

Articolo 14

Istigazione [...] e favoreggiamento e concorso [...]

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato l'istigazione a commettere uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 10 e **agli articoli 12 e 13**.
 2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato il favoreggiamento e il concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 10 e **agli articoli 12 e 13**.
- [...]

Articolo 15

Sanzioni e misure relative alle persone fisiche

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da **7 a 10 e da 12 a 14** siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:
 - a) i reati di cui all'articolo 7, **qualora l'atto eseguito dal funzionario sia in violazione dei suoi doveri**, e all'articolo 9, **lettera a)**, siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a [...] **quattro** anni;
 - b) i reati di cui all'articolo 7, **qualora l'atto eseguito dal funzionario non sia in violazione dei suoi doveri**, e all'articolo 8, [...] **all'articolo 9, lettera b), e all'articolo 10** [...] siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a [...] **tre** anni; e
 - c) il reato di cui all'articolo 13 sia punibile con una pena detentiva massima non inferiore a [...] **due** anni.

3. [...] Gli Stati membri possono prevedere **che le condotte descritte all'articolo 9 non costituiscano reato se il vantaggio o il danno che ne deriva è inferiore a 10 000 EUR** [...].

4. Fatti salvi i paragrafi 1 [...] e **2**, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone fisiche [...] che hanno commesso [...] i reati di cui agli articoli da 7 a **10 e da 12 a 14** possano essere destinatarie di sanzioni o misure **penali o non penali aggiuntive proporzionate alla gravità della condotta**, [...] **che possono comprendere le seguenti:**

a) sanzioni pecuniarie;

b) la destituzione, la sospensione e il trasferimento dai pubblici uffici;

c) l'interdizione

i) dai pubblici uffici;

ii) dall'esercizio di una funzione di pubblico servizio;

iii) dall'esercizio di funzioni presso una persona giuridica di proprietà, in tutto o in parte, dello Stato membro;

iv) dall'esercizio delle attività [...] **imprenditoriali che hanno determinato o reso possibile il reato in questione** [...];

[...]

[...]d)il ritiro dei permessi [...] e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività [...] **che hanno determinato o reso possibile il reato in questione; e**

[...]e) l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e **licenze**. [...]

Articolo 16

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri [...] assicurano che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 7 a 10 e da 12 a 14 **qualora tali reati siano** commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che [...] detenga una posizione dirigenziale presso la persona giuridica interessata e **agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica**, su una o più delle seguenti basi:
 - a) potere di rappresentanza della persona giuridica;
 - b) facoltà di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
 - c) facoltà di esercitare funzioni di controllo presso la persona giuridica.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando il difetto di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione a loro vantaggio, [...] a opera di una persona soggetta alla loro autorità, di uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 10 e da 12 a 14.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non preclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che **commettono**, istigano [...] o sono complici [...] di uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 10 e da 12 a 14.

Articolo 17

[...] Sanzioni e misure relative alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 16, **paragrafo 1 o 2**, sia punibile con **sanzioni o misure penali o non penali** efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure a carico delle persone giuridiche **ritenute** responsabili ai sensi dell'articolo 16, **paragrafo 1 o 2, dei reati di cui agli articoli da 7 a 10 e da 12 a 14** comprendano **sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata, e possano includere altre sanzioni o misure penali o non penali proporzionate alla gravità della condotta, tra cui:**

[...]

a[...])l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

b[...])l'esclusione [...] dall'**accesso ai finanziamenti** [...] pubblici, **comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;**

c[...])l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività **imprenditoriale;**

d[...])il ritiro dei permessi [...] e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività [...] **che hanno determinato o reso possibile il reato in questione;**

e[...]) la possibilità per le autorità pubbliche di annullare o risolvere un contratto [...] nel cui ambito è stato commesso il reato;

f[...] l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

g[...] provvedimenti giudiziari di scioglimento [...]; e

h[...] la chiusura [...] dei locali usati per commettere il reato.

3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, almeno per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, i reati di cui agli articoli da 7 a 10 e all'articolo 13 siano punibili con sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il livello massimo di tali sanzioni pecuniarie non sia inferiore:

a) al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato, oppure nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria, per i reati di cui agli articoli 7, 8 e 9;

b) al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato, oppure nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria, per i reati di cui agli articoli 10, 12 e 13;

o, in alternativa

c) a un importo corrispondente a 40 milioni di EUR per i reati di cui agli articoli 7, 8 e 9 e a 24 milioni di EUR per i reati di cui agli articoli 10, 12 e 13.

Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Articolo 18

Circostanze aggravanti [...]

[...] **Nella misura in cui le seguenti circostanze non rientrino già tra gli elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 7 a 10 e agli articoli 12 e 13, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in relazione ai pertinenti reati di cui agli articoli da 7 a 10 e da 12 a 14, una o più delle circostanze seguenti [...] possano, a norma del diritto nazionale, [...] essere considerate aggravanti, in relazione ai reati di cui agli articoli da 7 a 10 e da 12 a 14:**

- a) l'autore del reato è un funzionario di alto livello;
- b) l'autore del reato è stato condannato in precedenza **con sentenza definitiva** per [...] reati della stessa indole [...] **di quelli di cui agli articoli da 7 a 10 e da 12 a 14;**
- c) l'autore del reato ha ottenuto un vantaggio sostanziale o il reato ha causato un danno sostanziale, **nella misura in cui possano essere determinati;**

[...]

[...]d) l'autore del reato esercita funzioni di indagine, azione penale o di giudizio;

[...]e) il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI²¹; e

²¹ **Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).**

[...] ²² [...]

Articolo 18 bis

Circostanze attenuanti

[...] Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che, in relazione ai pertinenti reati di cui agli articoli da 7 a 10 e da 12 a 14, una o più delle seguenti circostanze possano, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, essere considerate attenuanti [...]:

- a) l'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che altrimenti non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a:
 - i) identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato; o
 - ii) reperire prove;

²² Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

- b) **a meno che ciò non costituisca motivo di esclusione della responsabilità**, [...] una persona giuridica è **ritenuta responsabile di uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 10 e da 12 a 14** e ha attuato efficaci programmi di controllo interno, di sensibilizzazione in materia di etica e di conformità per prevenire la corruzione prima o dopo la commissione del reato; e
- c) [...] una persona giuridica è ritenuta responsabile di **uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 10 e da 12 a 14** e, una volta scoperto il reato, lo ha comunicato rapidamente e volontariamente alle autorità competenti e ha disposto misure correttive.

Le circostanze attenuanti di cui alle lettere b) e c) [...] sono applicabili esclusivamente alle persone giuridiche.

Articolo 19

Privilegi o immunità dalle indagini e dall'azione penale sui reati di corruzione

A meno che ciò non sia in contrasto con i loro ordinamenti giuridici, costituzioni e principi costituzionali, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i privilegi o le immunità dalle indagini e dall'azione penale concessi ai funzionari nazionali per i reati di cui alla presente direttiva possano essere revocati [...].

Articolo 20

Giurisdizione

1. Ciascuno Stato membro **prende le misure necessarie per stabilire** [...] la propria giurisdizione per i reati di cui alla presente direttiva nei casi seguenti:
 - a) il reato è **stato** commesso, anche solo parzialmente, sul suo territorio;
 - b) l'autore del reato è suo cittadino [...];[...].
2. **Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione a uno o più reati di cui alla presente direttiva commessi al di fuori del proprio territorio quando:**
 - a) **l'autore del reato risiede abitualmente sul suo territorio;**
 - b) **il reato è commesso contro un proprio cittadino o residente abituale;**
 - c) **il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita sul suo territorio;**
 - d) **il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica relativamente ad attività economiche esercitate, anche solo parzialmente, sul suo territorio.**

[...]3. Se un reato di cui alla presente direttiva rientra nella giurisdizione di più Stati membri, questi collaborano per stabilire quale di essi **debba esercitare** l'azione penale. Se del caso e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio²³, la questione è deferita a Eurojust.

[...]4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), [...] **gli Stati membri prendono le misure necessarie** affinché l'esercizio della **loro** [...] giurisdizione non sia subordinato alla condizione che il reato sia perseguibile solo su segnalazione dello Stato **sul cui territorio** [...] è stato commesso o su querela **presentata** [...] nello Stato in cui è stato commesso.

Articolo 21

Termini di prescrizione [...]

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia stabilito [...] un termine di prescrizione che consenta **le indagini, l'azione penale, il processo e il giudizio dei [...] reati di cui agli articoli da 7 a 10 e da 12 a 14 per un periodo di tempo sufficiente dopo la commissione di detti reati, in modo che possano essere perseguiti efficacemente.**

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia stabilito un termine di prescrizione che consenta l'esecuzione delle sanzioni imposte a seguito di una condanna definitiva per i reati di cui agli articoli da 7 a 10 e da 12 a 14 per un periodo di tempo sufficiente dopo tale condanna.

²³ Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).


2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1, **primo comma**, [...] è **fissato come segue**:
- a) [...] **almeno cinque** anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati [...] **punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni**;
 - b) [...] **almeno tre** anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati [...] **punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni**[...]
- [...].
- [...]

[...]3. [...] Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1, secondo comma, è fissato come segue:

- a) **almeno cinque anni dalla data della condanna definitiva nei casi seguenti:**
 - i) **una pena detentiva superiore a un anno; o alternativamente**
 - ii) **una pena detentiva per un reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;**
- b) **almeno tre anni dalla data della condanna definitiva nei casi seguenti:**
 - i) **una pena detentiva fino a un anno; o alternativamente**
 - ii) **una pena detentiva per un reato punibile con una pena massima di almeno due anni di reclusione.**

[...]

[...] **4.** In deroga ai paragrafi 2 e 3 [...], gli Stati membri possono stabilire un termine di prescrizione più breve **di cinque anni, ma non inferiore a tre anni**, purché detto termine **di prescrizione** possa essere interrotto o sospeso in caso di specifici atti. [...]



CAPO 3 – PREVENZIONE, DENUNCE E INDAGINI

Articolo 3

Prevenzione della corruzione

1. Gli Stati membri dispongono misure adeguate [...] per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti nocivi della corruzione, **allo scopo di** ridurre complessivamente i reati di corruzione e il rischio di corruzione.
2. Gli Stati membri prendono misure affinché sia assicurato [...] **un adeguato** livello di trasparenza e responsabilità nella pubblica amministrazione e nel processo decisionale pubblico al fine di prevenire la corruzione.
3. Gli Stati membri prendono misure affinché siano predisposti strumenti di prevenzione [...]. **Questi possono includere, ad esempio, un** [...] accesso **adeguato** alle informazioni di interesse pubblico, norme [...] sulla dichiarazione e sulla gestione dei conflitti di interessi nel settore pubblico, norme [...] sulla dichiarazione [...] della situazione patrimoniale **da parte** dei funzionari **nazionali designati a norma del diritto nazionale** e norme [...] che disciplinino l'interazione tra il settore privato e il settore pubblico.

4. Gli Stati membri **provvedono affinché siano disponibili** [...] misure globali e aggiornate per prevenire la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato, adattate ai rischi specifici del settore di attività. Dette misure comprendono almeno azioni volte a rafforzare l'integrità e a prevenire le opportunità di corruzione tra:
- a) i funzionari di alto livello;
 - b) [...]le autorità di contrasto e **le autorità** giudiziarie, comprese misure relative alla loro nomina e alla loro condotta [...].
5. Gli Stati membri, **quando necessario**, procedono [...] **a una valutazione** per individuare i settori **o le professioni** più esposti al rischio di corruzione e **mettono a punto misure per affrontare i principali rischi nei settori e nelle professioni individuati**.
6. A seguito della valutazione, gli Stati membri, **secondo quanto opportuno**, [...] organizzano [...] azioni di sensibilizzazione adeguate alle specificità dei settori **o delle professioni** individuati **di cui al paragrafo 5**, anche in materia di etica. [...]
- [...]
7. Se del caso, gli Stati membri prendono misure per promuovere la partecipazione della società civile, delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni locali alle attività anticorruzione.

Articolo 4

[...] Organismi [...] o unità organizzative anticorruzione

1. **Per portare avanti la lotta alla corruzione su basi comuni, gli Stati membri [...] provvedono** affinché siano istituiti uno o più organismi o unità organizzative [...] **incaricati della** prevenzione della corruzione.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano istituiti uno o più organismi o unità organizzative [...] **incaricati della** repressione della corruzione.
3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli organismi o le unità di cui ai paragrafi 1 e 2 **possano operare senza ingerenze indebite e, se del caso, prendere decisioni o formulare raccomandazioni secondo procedure trasparenti stabilite in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative [...].**

[...]

[...]

Articolo 5

Risorse

Gli Stati membri [...] **provvedono** affinché [...] **agli organismi o alle unità organizzative di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, siano forniti** [...] personale qualificato in numero sufficiente e le risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per l'efficace esercizio delle funzioni connesse all'attuazione della presente direttiva.

Articolo 6

Formazione

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie [...] **per fornire ai** propri funzionari [...] la formazione necessaria per individuare le diverse forme di corruzione e i rischi di corruzione che possono incontrare nell'esercizio delle loro funzioni e reagire in modo tempestivo e appropriato a qualsiasi attività sospetta.
2. **Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario all'interno dell'Unione,** [...] **ciascuno** Stato membro prende le misure necessarie **per fornire** una specifica formazione alle [...] autorità di contrasto e giudiziarie [...] incaricate delle indagini **penali** e dei procedimenti penali relativi ai reati che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva [...].

Articolo 22

*Protezione delle persone che denunciano reati o collaborano alle **relative** indagini*

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché la direttiva (UE) 2019/1937²⁴ sia applicabile alla denuncia dei reati di cui agli articoli da 7 a 14 della presente direttiva e alla protezione delle persone che denunciano, **alle condizioni ivi stabilite**.
2. In aggiunta alle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri **prendono le misure necessarie** affinché **qualsiasi persona** che **denuncia** i reati di cui alla presente direttiva e [...] **fornisce** elementi di prova o altrimenti **collabora con le autorità competenti** [...] **abbia accesso alle misure di** protezione, [...] sostegno e [...] assistenza [...] nel contesto del procedimento penale, **conformemente al diritto nazionale**.

Articolo 23

Strumenti investigativi

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché [...] **siano disponibili** strumenti di indagine efficaci e **proporzionati** [...] per le indagini o l'azione penale per i reati di cui alla presente direttiva.

Se del caso, tali strumenti includono strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o per altri reati gravi.

²⁴ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

CAPO 4 – COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Articolo 24

*Cooperazione tra **gli Stati membri [...]** e **gli organi o organismi dell'Unione [...]***

Qualora si sospetti che i reati di cui alla presente direttiva siano di natura transfrontaliera, le autorità competenti degli Stati membri interessati valutano se trasmettere le informazioni relative a tali reati agli opportuni organi o organismi dell'Unione competenti. Fatte salve le norme di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, [...] gli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode [...] cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui alla presente direttiva. A tal fine **Eurojust, Europol e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode prestano, se del caso, l'assistenza tecnica e operativa, conformemente ai rispettivi mandati, necessaria alle autorità competenti** per facilitare il coordinamento delle indagini [...].

Articolo 25

Sostegno della Commissione agli Stati membri e alle loro autorità competenti

[...]

1.[...] La Commissione prepara un quadro d'insieme dei rischi settoriali di corruzione nell'Unione e agevola lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e gli esperti in tutta l'Unione.

2. [...] La Commissione, attraverso la rete dell'UE per la lotta contro la corruzione, provvede [...] a:

[...]agevolare la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra gli operatori, gli esperti, i ricercatori e altri portatori di interessi degli Stati membri;

[...]

3. [...] La Commissione informa gli Stati membri in merito alle risorse finanziarie a disposizione a livello di Unione per la lotta contro la corruzione.

Articolo 26

Raccolta di dati e statistiche

1. Gli Stati membri **dispongono di un sistema per la registrazione, la produzione e la fornitura di** dati statistici **anonimizzati** sui reati di cui agli articoli da 7 a 10 e da 12 a 14 della presente direttiva.

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 **comprendono come minimo i dati esistenti, se disponibili a livello centrale, riguardanti[...]**:


- a) **il numero di reati registrati e giudicati dagli Stati membri;**
- b) **il numero di procedimenti giudiziari archiviati;**
- c) **il numero di persone fisiche che sono:**
 - i) **sottoposte ad azione penale;**
 - ii) **condannate;**
- d) **il numero di persone giuridiche che sono:**
 - i) **sottoposte ad azione penale;**
 - ii) **condannate o sottoposte a sanzioni pecuniarie;**

[...]

e[...]) i tipi e i livelli delle sanzioni irrogate per ciascuno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14.[...]

[...]

3. Gli Stati membri pubblicano annualmente entro il **31 dicembre** [...], in formato **standard, facilmente accessibile e comparabile** [...], i dati statistici di cui al paragrafo 2 relativi all'anno precedente e ne informano la Commissione.



CAPO 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Sostituzione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea

1. La decisione quadro 2003/568/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2003/568/GAI e **all'articolo 2 della stessa** si intendono fatti **al capo 2 della** presente direttiva.

2. La convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.

In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla convenzione e **all'articolo 3 della stessa** si intendono fatti **al capo 2 della** presente direttiva.

Articolo 28

Modifiche della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

La direttiva (UE) 2017/1371 è così modificata:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente c):

"c) si intendono per "funzionari di alto livello" le persone di cui all'articolo 2, punto [...]**2**, **punto iii)**, della direttiva (UE) XXX sulla lotta contro la corruzione.";

2) all'articolo 4, paragrafo 2, i termini "la corruzione passiva e la corruzione attiva", "corruzione passiva" e "corruzione attiva" sono sostituiti rispettivamente da "la corruzione passiva e la corruzione attiva nel settore pubblico", "corruzione passiva nel settore pubblico" e "corruzione attiva nel settore pubblico";

[...]

[...]

3[...] all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. [...] Gli Stati membri possono **prevedere che le condotte descritte all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), b) o c), o all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, non costituiscano reato se il vantaggio o il danno che ne deriva è inferiore a 10 000 EUR [...].**[...]

4[...] all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

"7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche [...] **che hanno commesso [...] i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 [...]** possano essere oggetto **di [...]** sanzioni o misure **penali o non penali aggiuntive, che possano comprendere quelle** di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) XXX sulla lotta contro la corruzione.";

5[...]l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Circostanze aggravanti e attenuanti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, qualora un reato di cui agli articoli 3, 4 o 5 sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, ciò sia considerato una circostanza aggravante.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, in relazione ai reati di cui alla presente direttiva, **una o più delle** [...] circostanze di cui all'articolo 18, **lettere da a) a d), e all'articolo 18 bis** della direttiva (UE) XXX sulla lotta contro la corruzione [...] **possano, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, essere** considerate aggravanti e attenuanti.";

6[...]l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Sanzioni per le persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile [...] ai sensi dell'articolo 6 sia punibile con sanzioni **o misure penali o non penali** efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure a carico delle persone giuridiche riconosciute responsabili ai sensi dell'articolo 6 comprendano **sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata, e possano includere altre sanzioni o misure penali o non penali proporzionate alla gravità della condotta, quali** quelle di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva (UE)XXX sulla lotta contro la corruzione."

[...]

[...]

Articolo 29

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [...] **36 mesi dopo la data di adozione della presente direttiva** [...]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 30

Valutazione e relazioni

1. Entro [24 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

[...]

- 2[...]. Entro [48 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva per quanto riguarda la lotta contro la corruzione. La relazione esamina anche l'impatto della presente direttiva sui diritti e sulle libertà fondamentali. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide, se necessario, in merito al seguito adeguato.

Articolo 31

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 32

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Parlamento europeo

Il presidente/La presidente

Per il Consiglio

Il presidente